ANTONIO IOLI NOTAIO
Piazza della Libertà, 13
00192 Roma
Tel. 063201344 Fax 063220272
email: aioli@notariato.it

REPERTORIO N. 33414 RACCOLTA N. 14355

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre.
In Roma, Piazza Sallustio n. 9
alle ore quattordici e trenta

21 dicembre 2016

Avanti a me Avv. ANTONIO IOLI di Notar Francesco, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

È PRESENTE

- SALZA ENRICO nato a Torino (TO) il 25 maggio 1937, codice fiscale SLZ NRC 37E25 L219P domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

""TECNO HOLDING - SOCIETÀ PER AZIONI", con sede in Roma, Piazza Sallustio n.9, capitale sociale di Euro 25.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05327781000, R.E.A. n. 874472.

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti i soci della sunnominata società in questo luogo e a quest'ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: articolo 30 (trenta), articolo 31 (trentuno), articolo 32 (trentadue), articolo 33 (trentatré), articolo 34 (trentaquattro), articolo 35 (trentacinque), articolo 36 (trentasei), articolo 37 (trentasette), articolo 37 (trentasette) bis, articolo 37 (trentasette) ter, articolo 37 (trentasette) quarter, articolo 41 (quarantuno).

Assume la presidenza dell'assemblea su unanime designazione degli intervenuti il comparente signor SALZA ENRICO, il quale dopo aver constatato e dato atto:

- che per l'organo amministrativo sono presenti:

Oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Chevallard Pier Andrea e il Vice Presidente Cremonesi Giancarlo;

- che per il collegio sindacale sono presenti:

Il Presidente Bolatto Guido e i due sindaci: Sodini Alberto e Trudu Alessandra;

- che è presente il 77,6983068% (settantasette virgola seimilioninovecentoottantatremilasessantotto per cento) del capitale sociale rappresentato in n. 1.404.980.783 (unmiliardoquattrocentoquattromilioninovecentoottantamilasettecentoottantatré) azioni presenti;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**

dichiara la presente assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sull' argomento posto all'ordine del giorno e chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Preliminarmente il Presidente fa presente all'assemblea che in data 22 settembre 2016 la stessa ha deliberato di ridurre il capitale sociale e successivamente ricostituirlo nell'attuale misura. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 terzo comma c.c. tale delibera spiegherà l'efficacia solo trascorsi 90 (novanta) giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 26 settembre 2016.

La proposta di modifica dello statuto, che peraltro è richiesta per legge, che oggi l'organo amministrativo sottopone alla vostra attenzione non riguarda la misura del

REGISTRATO A
ROMA 2
Il 30 dicembre 2016
al n. 37930 serie 1T

capitale e quindi può essere approvata anche in pendenza del termine di novanta giorni.
Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le motivazioni che stanno alla base delle modifiche statutarie oggi proposte, in particolare fa presente che dette modifiche sono obbligatorie per adeguare lo Statuto al D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016; TU partecipate.
L'assemblea dopo ampia ed esauriente discussione udita la relazione del presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità e mediante voto palese,

D E L I B E R A

- di modificare gli articoli :
l' articolo 30 (trenta), l' articolo 31 (trentuno), l' articolo 32 (trentadue), l' articolo 33 (trentatré), l' articolo 34 (trentaquattro), l' articolo 35 (trentacinque),l' articolo 36 (trentasei), l' articolo 37 (trentasette), introducendo altresì, l' articolo 37 (trentasette) bis, l'articolo 37 (trentasette) ter, l' articolo 37 (trentasette) quarter, l' articolo 41 (quarantuno) dello Statuto Sociale così come proposto dal Presidente, nel modo seguente:
- Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo
30.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 175/2016.
30.2 In base ai criteri definiti dal DPCM di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.
- Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 e 3, d.lgs. 175/2016, e alla loro nomina.
31.2 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.
Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
31.3.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
31.3.2.1 Qualora venga meno l'amministratore unico o la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero organo.
31.3.2.2 Se vengono a cessare l'amministratore unico o la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
31.3.3 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto a maturato la terza assenza ingiustificata. Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i presupposti, provvede alla sostituzione ai sensi del precedente articolo 31.3.1.

- Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente

32.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

32.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

32.4 Il consiglio può nominare un Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

- Articolo 33 Organi delegati

33.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

33.2 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sè le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

33.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

33.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2381 comma 5 c.c. con cadenza almeno semestrale.

33.5 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone i poteri.

- **Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione**

34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno da un terzo dei consiglieri di amministrazione che ne facciano richiesta.

34.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire a tutti gli amministratori e sindaci in carica mediante telefax con avviso di riscontro, telegramma o posta elettronica certificata.

34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno due giorni.

34.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati.

34.5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia essere presenti almeno il presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

34.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

34.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

- Articolo 35 Rappresentanza sociale

35.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione.

35.2 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, la rappresentanza.

35.3 Oltre al direttore generale, l'amministratore unico o, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, gli amministratori cui spetta la rappresentanza, nei limiti dei poteri loro delegati, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

35.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

- Articolo 36 Remunerazione degli amministratori e incompatibilità.

36.1 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina,tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016 e del decreto ministeriale ivi previsto.

36.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di particolari deleghe è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al precedente art.36.1, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

36.3 Su eventuale delega dell'Assemblea, il consiglio di amministrazione determina il compenso del Presidente Onorario.

36.4 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art.7 del D.L. 30/9/2003 n.269, convertito con modificazioni nella L.326/2003, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il soggetto così manlevato abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave (così come definita, quest'ultima, dell'art.5 comma 3 D.lgs.n.472/ 1997) ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

- Articolo 37 Collegio sindacale

37.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

37.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il

compenso dei sindaci effettivi.

37.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

37.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

37.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

37.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26.1 e del presente statuto.

- Articolo 37 bis Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 175/2016, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

- Articolo 37 ter Ufficio di controllo interno

L'organo amministrativo può nominare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), d.lgs. 175/2016 un ufficio di controllo interno che collabora con il collegio sindacale.

L'ufficio di controllo interno riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al collegio sindacale

- Art. 37 quater Strumenti di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta, su proposta del collegio sindacale, programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma3, d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) codici di condotta aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori;

c) programmi di responsabilità sociale d'impresa.

- Articolo 41 Norme transitorie

Gli artt. 30, 31 e 32 entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente statuto ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2017. Fino a tale data, la società resta amministrata da un consiglio di amministrazione composto da numero cinque componenti.

L'art. 36 entra in vigore alla data di adozione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 175/2016.

Lo statuto della società nel suo nuovo testo aggiornato comprensivo altresì delle modifiche apportate dal verbale del 22 settembre 2016 viene allegato al presente atto sotto la lettera **" B "**

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2436 codice civile, come richiamato dall'art. 2480 cod.civ., lo statuto verrà da me depositato presso il Registro Imprese ai sensi di legge, detto deposito avverrà dopo il novantesimo giorno dell'iscrizione della precedente delibera del 22 settembre 2016 e quindi sarà quello vigente alla data del deposito.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente dopo essere stato delegato dall'assemblea ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro delle imprese, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore quindici

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, al comparente, il quale da me interpellato lo riconosce pienamente conforme alla sua volontà sottoscrivendolo alle ore quindici e cinque

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia consta di tre fogli di cui occupa undici facciate e quanto della presente.

f.to ENRICO SALZA

F.TO ANTONIO IOLI NOTAIO

ALLEGATO " A "
AL REP. N° 33414/14355

TECNO HOLDING S.P.A.
ASSEMBLEA STAORDINARIA 21 DICEMBRE 2016

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Ing. Enrico Salza

Vice Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi

Consiglieri
Dott. Pier Andrea Chevallard
Ing. Alessandro Barberis
Dott.ssa Elena Vasco

COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Dott. Guido Bolatto
Sindaci effettivi
Dott. Alberto Sodini
Dott.ssa Alessandra Trudu

Tecno Holding SpA

foglio dei presenti all'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 dicembre 2016

Socio	n_azioni	% di possesso	Qualifica	Nominativo	Firma
C.C.I.A.A. di Agrigento	392	0,00002200%			
C.C.I.A.A. di Alessandria	65.985.396	3,64912700%			
C.C.I.A.A. di Ancona	2.951.863	0,16324400%			
C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno	6.095.735	0,33710700%			
C.C.I.A.A. di Asti	404.830	0,02238800%			
C.C.I.A.A. di Avellino	4.245.414	0,23478000%			
C.C.I.A.A. di Bari	6.638.547	0,36712500%			
C.C.I.A.A. di Benevento	952.892	0,05269700%			
C.C.I.A.A. di Biella Vercelli	2.106.971	0,11652000%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Bologna	84.098.686	4,65082900%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Bolzano	3.755.372	0,20768000%			
C.C.I.A.A. di Caltanissetta	17.396	0,00096200%			
C.C.I.A.A. di Caserta	1.279.959	0,07078400%			
C.C.I.A.A. di Catania	149.580	0,00827200%			
C.C.I.A.A. di Catanzaro	845.516	0,04675900%			
C.C.I.A.A. di Cosenza	8.900.837	0,49223400%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Cremona	2.848.932	0,15755200%			
C.C.I.A.A. di Crotone	869	0,00004800%			
C.C.I.A.A. di Cuneo	8.101.408	0,44802400%			
C.C.I.A.A. di Firenze	50.422.568	2,78847100%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Foggia	2.437.029	0,13477300%			
C.C.I.A.A. di Genova	31.324.475	1,73230700%			
C.C.I.A.A. di Latina	11.831.823	0,65432400%			
C.C.I.A.A. di Lecce	1.849.102	0,10225900%			
C.C.I.A.A. di Lodi	4.793	0,00026500%			
C.C.I.A.A. di Macerata	1.302.209	0,07201500%			
C.C.I.A.A. di Massa e Carrara	653.000	0,03611200%			
C.C.I.A.A. di Messina	227.066	0,01255700%			
C.C.I.A.A. di Milano	1	0,00000000%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Modena	7.447.717	0,4118740%			
C.C.I.A.A. di Molise	3.339.124	0,1846600%			
C.C.I.A.A. di Monza e Brianza	28	0,0000020%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Napoli	37.483.998	2,0729420%			
C.C.I.A.A. di Novara	14.265.289	0,7889000%			
C.C.I.A.A. di Padova	268.441.930	14,8453870%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Palermo	3.834.810	0,2120730%			

Tecno Holding SpA

foglio dei presenti all'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 dicembre 2016

Socio	n_azioni	% di possesso	Qualifica	Nominativo	Firma
C.C.I.A.A. di Parma	5.045.135	0,2790060%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Pavia	2.386.054	0,1319540%			
C.C.I.A.A. di Perugia	3.663.690	0,2026100%			
C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino	1.758.102	0,0972270%			
C.C.I.A.A. di Piacenza	2.377.453	0,1314780%			
C.C.I.A.A. di Pisa	1.024.221	0,0566420%			
C.C.I.A.A. di Pordenone	3.152.883	0,1743610%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Potenza	560.866	0,0310170%			
C.C.I.A.A. di Prato	682.059	0,0377190%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Ravenna	3.318.541	0,1835220%			
C.C.I.A.A. di Reggio Calabria	2.682.100	0,1483260%			
C.C.I.A.A. di Rieti	102.567	0,0056720%			
C.C.I.A.A. di Roma	204.419.942	11,3048400%	DELEGA	EMANUELE CALZOLARI	
C.C.I.A.A. di Sassari	4.150.793	0,2295470%			
C.C.I.A.A. di Siena	1.861.573	0,1029490%			
C.C.I.A.A. di Sondrio	84.660	0,0046820%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Taranto	10.136.163	0,5605510%			
C.C.I.A.A. di Torino	468.421.700	25,9046770%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
C.C.I.A.A. di Trapani	173.292	0,0095830%			
C.C.I.A.A. di Trento	1.647.647	0,0911180%			
C.C.I.A.A. di Vibo Valentia	869	0,0000480%			
C.C.I.A.A. Riviere di Liguria	1.801.582	0,0996310%			
C.C.I.A.A. Valdostana	28	0,0000020%			
Parcam Srl	260.926.753	14,4297820%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
Unioncamere	48.276.630	2,6697960%	delegato	Conte Marco	Marco Conti
Unione Reg. CCIAA Emilia Romag	16.972.116	0,9385930%			
Azioni proprie in portafoglio	128.378.506	7,0995940%	Diritto di voto sospeso		

N° AZIONI PRESENTI 1.404.980.783

PARI AL 77,6983068% DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE

ANTONIO IOLI NOTAIO
Piazza della Libertà, 13
00192 Roma
Tel. 063201344 Fax 063220272
email: aioli@notariato.it

Allegato "B" al repertorio n. 33414/14355

STATUTO

Articolo 1 Denominazione

1. La società è denominata: "Tecno Holding s.p.a.".

Articolo 2 Sede

2. La società ha sede in Roma.

Articolo 3 Oggetto

3.1 La società ha per oggetto:

- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale incluse quelle in società di gestione del risparmio nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;
- l'attività di prestazione di servizi finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente;
- la partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;
- l'attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della Società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata,per legge, ad iscritti in albi professionali;

3.2 La società, nell'ambito della propria gestione finanziaria, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili in proprio e per conto terzi.

3.3 La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring).

La Società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese (anche indirettamente) partecipate.

Articolo 4 Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 Domicilio

5. Il domicilio, l'indirizzo telefax e quello di posta elettronica dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (quando ricorre l'obbligo della sua nomina) per i loro rapporti con la società, sono quelli che risultano dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con l'obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.679.872.976 (unmiliardoseicentosettantanovemilioniottocentosettantaduevemilanovecentosettantasei) azioni prive di valore nominale.

6.2 L'aumento del capitale sociale a pagamento può essere attuato mediante conferimento in denaro o di beni di natura o di crediti, e le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci alle condizioni, limiti e deroghe

di cui all'art.2441 c.c.
In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, come sopra disciplinato, le azioni di nuova emissione rimaste non sottoscritte possono, salva diversa determinazione dell'Assemblea che ha deliberato l'aumento del capitale, essere collocate liberamente dall'organo amministrativo.
6.3 Le azioni sono rappresentate da titoli azionari esclusivamente nominativi ed indivisibili. Il socio può richiedere l'emissione di titoli rappresentativi di più azioni eventualmente frazionabili a sua richiesta.

Articolo 7 Strumenti finanziari

7. La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 Obbligazioni

8. La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 9 Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.
9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 10 Finanziamenti

10. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11 Trasferimento delle azioni per atto tra vivi

11. I trasferimenti di azioni per atto tra vivi sono sottoposti alle condizioni di seguito indicate.
11.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.
11.1.2 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".
11.1.3 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, d'azione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.
11.1.4 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.
11.1.5 Ogni comunicazione prevista dal presente articolo deve essere eseguita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
11.1.6 I termini previsti dal presente articolo per eseguire comunicazioni o esercitare diritti devono intendersi posti a pena di decadenza.

11.1.7 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

11.2.1 Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- della Società, nel caso di acquisto di azioni proprie da parte di questa ai sensi dell'art.2357 e ss. c.c.;
- di camere di commercio italiane, di loro unioni e di società dalle stesse (camere ed unioni) controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile;
- di soggetti titolari di quote di partecipazione al capitale di soci della Società.

11.2.2 In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni (i) spetta, ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, il diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione al numero di azioni rispettivamente possedute (ii) e, se del caso, è richiesto il gradimento di cui al successivo punto 11.3.

11.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione effettuata dall'organo amministrativo;

b) entro dieci giorni dalla scadenza del termine sub a), l'organo amministrativo comunica al socio offerente la mancanza di accettazioni o l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, dalla data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti;

c) le azioni dovranno essere trasferite entro venti giorni dalla data di ricevimento da parte del socio offerente della comunicazione sub b).

11.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

11.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

11.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

11.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 c.c.) da parte del destinatario della denuntiatio, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

11.2.4 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la

nuda proprietà delle azioni. Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità e i termini di cui sopra: la durata del diritto di usufrutto sarà la stessa indicata nella denuntiatio; se trattasi di usufrutto vitalizio, la durata sarà corrispondente alla vita della persona che il socio offerente ha indicato nella denuntiatio quale usufruttuario.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

11.2.5.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

11.2.5.2 In tutti i casi in cui la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

11.2.5.3 Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; La determinazione dell'arbitratore è da questi comunicata all'organo amministrativo che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento e a quelli che hanno manifestato, con le modalità di cui ai precedenti punti, interesse ad esercitare il diritto di prelazione.

11.2.5.4 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento del socio che intende procedere al trasferimento, questo avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne inoltra copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore;

11.2.5.5 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse non di gradimento di uno o più dei soci che abbiano manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di prelazione, questi avranno facoltà di desistere da tale esercizio dandone comunicazione all'organo amministrativo che ne inoltra copia al socio che intende procedere al trasferimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore.

11.2.5.6 Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) per metà del socio offerente;

b) e per la restante metà a carico dei soci che abbiano manifestato interesse all'esercizio del diritto di prelazione, in proporzione alla quota di prelazione a ciascuno spettante;

11.2.6.1 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo

per parte di esse, il socio offerente sarà libero:

a) di accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni con facoltà di trasferire, la restante parte, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione;

b) di trasferire tutte le azioni, all'acquirente e alle condizioni indicati nella comunicazione.

In entrambi i casi, il socio offerente, entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al precedente punto 11.2.2.1 b), dovrà comunicare al medesimo organo la sua decisione.

11.3 Nei casi di cui ai precedenti punti 11.2.6.1 a) e 11.2.6.1 b), il trasferimento delle azioni è ulteriormente sottoposto al mero gradimento dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.

11.3.1 Nel caso di mancata concessione del gradimento, la Società è obbligata ad acquistare le azioni per le quali il mancato gradimento al trasferimento è stato espresso. In questo caso, è comunque fatto salvo il diritto del socio offerente a rinunciare al trasferimento.

11.3.1.1 L'acquisto delle azioni è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2357 c.c. e, all'uopo, l'assemblea dei soci di cui al precedente punto 11.3 è, altresì, chiamata, se del caso, ad adottare le decisioni previste dal citato art. 2357.

11.3.1.2 Il prezzo di acquisto delle azioni da parte della Società è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. o, se minore, in misura pari al prezzo indicato nella comunicazione del socio offerente.

11.3.1.3 Limitatamente al numero di azioni per le quali la Società non può effettuarne l'acquisto a causa delle limitazioni poste dall'art. 2357 c.c., il socio offerente può esercitare il diritto di recesso.

11.3.2 L'organo amministrativo, al ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.2.6.1, determina il prezzo dell'eventuale acquisto delle azioni da parte della Società – per il caso previsto dal precedente punto

11.3.1 – e convoca, entro i trenta giorni successivi, l'assemblea dei soci per l'adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 11.3 e 11.3.1.1.

11.3.3 L'organo amministrativo, entro dieci giorni dalla deliberazione assembleare, comunica al socio offerente l'esito della stessa e, quindi, la concessione del gradimento al trasferimento proposto ovvero la data fissata, il prezzo, il numero delle azioni ed il Notaio rogante per procedere alla cessione in favore della Società, nel caso di mancata concessione del gradimento.

11.4 Ove il trasferimento all'acquirente indicato nella comunicazione, ovvero alla Società, non si verifichi – per cause non imputabili alla medesima Società - rispettivamente, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.3.3 o nel termine indicato nella comunicazione medesima, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Articolo 12 Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di

recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'art. 11.3.1.3 del presente Statuto (diniego del gradimento al trasferimento di azioni con impossibilità della Società ad effettuarne l'acquisto) e dell'art.21.3 del presente Statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

12.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 13 Unico socio

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14 Soggezione ad attività di direzione e controllo

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 15 Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

a) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

b) eleggere un Presidente Onorario anche a tempo indeterminato, ferma la possibilità di revoca da parte della medesima assemblea anche senza giusta causa e senza necessità di preavviso.

c) determina il compenso e le attribuzioni spettanti al predetto ufficio di presidente onorario con la precisazione che nessuna delle competenze spettanti agli organi obbligatori della società potranno mai essere attribuite al Presidente Onorario.

L'Assemblea Ordinaria potrà delegare la determinazione del compenso spettante al Presidente Onorario al Consiglio di Amministrazione.

15.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando obbligatorio, del soggetto al quale è

demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 16 Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 28.2 del presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;

d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;

e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

16.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 28.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17 Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

17.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.4 L'assemblea viene convocata, a scelta dell'organo amministrativo, mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori e sindaci in carica, con telefax con avviso di riscontro, ovvero con posta elettronica certificata, ovvero ancora a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19 Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa

all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

20.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

20.4 L'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul gradimento al trasferimento delle azioni nei casi previsti dall'articolo 11.3 del presente statuto, si costituisce regolarmente e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, rispettivamente, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 21 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
b. la trasformazione;
c. lo scioglimento anticipato;
d. la proroga della durata;
e. la revoca dello stato di liquidazione;
f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
g. l'emissione di azioni privilegiate.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate, ai sensi dell'art.34, comma 6 del D.lgs. 17/1/2003 n.5, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti, rispetto all'introduzione o soppressione di clausole compromissorie, possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

Articolo 22 Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

22.2 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.3 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.4 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 23 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

23.1 Possono intervenire alle assemblee i soci che esibiscono i propri titoli azionari o certificati ovvero li abbiano spontaneamente e preventivamente depositati presso la sede sociale.

23.2 La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni possono essere ritirate dopo la conclusione dei lavori assembleari anche in seconda o ulteriore convocazione.

23.3 Ogni socio può esprimere il diritto di voto nella misura massima della quota percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni possedute ed esibite o depositate ai fini della legittimazione alla partecipazione in assemblea ai sensi dei precedenti articoli 23.1 e 23.2.

23.4 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla esibizione / al deposito dei titoli azionari o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 24 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

24.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

24.4 La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

24.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

24.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 25 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o,

in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

25.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

25.6 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazionipertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 26 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

26.2 Su valutazione esclusiva dell'organo amministrativo, l'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto dei principi di cui al precedente art.26.1.

Articolo 27 Modalità di voto

27. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 28 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

28.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

28.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

Articolo 29 Divieto di concorrenza

29 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. Tale divieto non opera in relazione alle cariche di amministratore o direttore generale di imprese partecipate dalla Società.

Articolo 30 Composizione dell'organo amministrativo

30.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 175/2016.

30.2 In base ai criteri definiti dal DPCM di cui all'art. 11, comma 3, d.lgs. 175/2016, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.

Articolo 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 e 3, d.lgs. 175/2016, e alla loro nomina.

31.2 L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito alla sua nomina e comunque non oltre tre esercizi.

Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

31.3.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

31.3.2.1 Qualora venga meno l'amministratore unico o la metà o più degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero organo.

31.3.2.2 Se vengono a cessare l'amministratore unico o la metà o più degli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

31.3.3 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio. Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto a maturato la terza assenza ingiustificata. Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione, ricorrendo i presupposti, provvede alla sostituzione ai sensi del precedente articolo 31.3.1.

Articolo 32 Presidente del consiglio di amministrazione, Vice Presidente

32.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

32.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

32.4 Il consiglio può nominare un Vice Presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 33 Organi delegati

33.1 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

33.2 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sè le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

33.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

33.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2381 comma 5 c.c. con cadenza almeno semestrale.

33.5 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone i poteri.

Articolo 34 Riunione e delibere del consiglio di amministrazione

34.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno da un terzo dei consiglieri di amministrazione che ne facciano richiesta.

34.2 La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire a tutti gli amministratori e sindaci in carica mediante telefax con avviso di riscontro, telegramma o posta elettronica certificata.

34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità, con preavviso di almeno due giorni.

34.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati.

34.5 Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nel/i luogo/ghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia essere presenti almeno il presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

34.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

34.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

34.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 35 Rappresentanza sociale

35.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione.

35.2 Nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, spetta altresì al consigliere munito di delega del consiglio, la rappresentanza.

35.3 Oltre al direttore generale, l'amministratore unico o, in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, gli amministratori cui spetta la rappresentanza, nei limiti dei poteri loro delegati, possono nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli.
In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.
35.4 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 36 Remunerazione degli amministratori

36.1 All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina,tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016 e del decreto ministeriale ivi previsto.
36.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di particolari deleghe è stabilita, in aggiunta ai compensi e ai rimborsi di cui al precedente art.36.1, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
36.3 Su eventuale delega dell'Assemblea, il consiglio di amministrazione determina il compenso del Presidente Onorario.
36.4 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto applicabile dopo l'entrata in vigore dell'art.7 del D.L. 30/9/2003 n.269, convertito con modificazioni nella L.326/2003, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
L'assunzione vale nei casi in cui il soggetto così manlevato abbia commesso la violazione senza dolo o colpa grave (così come definita, quest'ultima, dell'art.5 comma 3 D.lgs.n.472/ 1997) ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

Articolo 37 Collegio sindacale

37.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
37.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci effettivi.
37.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.
La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
37.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
37.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

37.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26.1 e del presente statuto.

Articolo 37 bis Controllo Contabile

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 175/2016, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Articolo 37 ter Ufficio di Controllo interno

L'organo amministrativo può nominare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. b), d.lgs. 175/2016 un ufficio di controllo interno che collabora con il collegio sindacale.

L'ufficio di controllo interno riscontra tempestivamente le richieste provenienti dal collegio sindacale e trasmette periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione al collegio sindacale.

Articolo 37 quater Strumenti di governo societario

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta, su proposta del collegio sindacale, programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma3, d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo adotta:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) codici di condotta aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori;

c) programmi di responsabilità sociale d'impresa.

Articolo 38 Bilancio e utili

38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

38.3 Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio secondo i corretti principi contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea Generale ordinaria e viene depositato nella sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e l'eventuale relazione del soggetto terzo incaricato del controllo contabile.

Articolo 39 Scioglimento e liquidazione

39.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

39.2 Per la nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 40 Clausola di conciliazione e arbitrato

40.1 Qualsiasi controversia, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere

assembleari, che dovesse sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della CCIAA di Roma, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri, così nominati, designeranno il presidente del collegio arbitrale.

40.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina e giudicherà in via rituale secondo diritto.

40.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

40.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

40.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

40.6 Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto.

Articolo 41 Norme transitorie

Gli artt. 30, 31 e 32 entrano in vigore alla scadenza dell'organo amministrativo in carica alla data di approvazione del presente statuto ovvero alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2017. Fino a tale data, la società resta amministrata da un consiglio di amministrazione composto da numero cinque componenti.

L'art. 36 entra in vigore alla data di adozione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 175/2016.

f.to ENRICO SALZA

F.TO ANTONIO IOLI NOTAIO